

FUNZIONI DELLA GIUNTA

Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con i provvedimenti deliberativi generali costituenti atti di indirizzo politico-amministrativi, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto
2. La giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa negli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco, al segretario comunale, ai funzionari;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe,
 - g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche o riservate;
 - h) adotta provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, comunale;
 - i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
 - l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - m) approva le transazioni;
 - n) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata sentito il segretario comunale ed i sindacati aziendali; (Comma 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.104 del 8.01.2013)

Esercizio delle funzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza da vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano. Il vice sindaco e l'assessore della giunta più anziano di età esercitano le funzioni di presidenza e delegate espressamente dal sindaco in sua assenza.
3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nelle deleghe predette. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento. Presentano annualmente al sindaco e alla giunta una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.
4. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal sindaco nello stesso termine.

5. In caso di inerzia dell'assessore delegato, o comunque di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sè la competenza. Il sindaco può altresì sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione degli atti adottati dagli assessori investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta successiva all'ordinanza.